

• TUTTE LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2008 E DEL COLLEGATO

La riforma dei certificati verdi premia l'agricoltura

Tra le tante novità quella più significativa riguarda l'allungamento dei certificati verdi a 15 anni e l'introduzione di condizioni vantaggiose per l'incentivazione delle filiere nazionali: una tariffa omnnicomprensiva per gli impianti di potenza elettrica installata inferiore a 1 MW e per quelli superiori al MW un coefficiente di moltiplicazione dei kWh prodotti al fine della contabilizzazione dei certificati verdi pari a 1,8

di Marino Berton

Sotto l'albero di Natale sono arrivate novità per il settore agricolo e in particolare per la produzione di energia elettrica da biomasse.

Da queste pagine abbiamo già dato una prima sintetica informazione sull'argomento a seguito dell'approvazione definitiva da parte del Parlamento del così detto «collegato» alla legge Finanziaria dello Stato, cioè del decreto legge 159/2007 convertito in legge 29-11-2007 n. 222 (*Gazzetta Ufficiale* n. 279 del 30-11-2007 - Supplemento ordinario n. 249/L). Con l'approvazione della Finanziaria 2008 (legge 24-12-2007, n. 244), che contiene anch'essa riferimenti al settore energetico, possiamo tracciare un quadro più completo mettendo in evidenza alcune opportunità, aspetti non risolti e criticità da superare.

Più energia rinnovabile con i certificati verdi

L'Italia, nel recepire la direttiva 2001/77/Ce dell'Unione Europea, ha assunto l'impegno di raggiungere entro il 2010 una quota di energia elettrica da fonti rinnovabili pari al 22% del consumo interno lordo (Cil). Obiettivo ancora lontano, infatti al 2006 la quota effettivamente prodotta si attestava a valori prossimi al 14,6% del Cil.

Il fondamentale strumento di incentivazione dell'energia elettrica verde è rappresentato appunto dai certificati verdi, introdotti dopo la liberalizzazione del settore energetico (decreto legislativo 77/99 detto decreto Bersani). Il meccanismo alla base del loro funzionamento è regolato dall'obbligo di legge posto in capo ai produttori o importatori di elettricità da fonti fossili convenzionali, a immettere in rete una de-

terminata e crescente quota di energia «pulita» (tabella 1).

I soggetti a tale obbligo possono adempiervi immettendo in rete elettricità prodotta da fonti rinnovabili oppure acquistando da altri produttori titoli comprovanti la produzione dell'equivalente quota. I suddetti titoli, chiamati certificati verdi, spettano all'elettricità prodotta dagli impianti alimentati a fonti rinnovabili (prima della legge 27-12-2006 n. 296 erano ammesse anche altre fonti), per un periodo che inizialmente era fissato in otto anni e che poi il decreto legislativo 3-4-2006 n. 152 ha elevato a dodici e a 15 anni con le ultime disposizioni della Finanziaria 2008.

I certificati verdi vengono emessi dal Gse (Gestore del sistema elettrico) su richiesta, previa «qualificazione Iafr» (Impianto alimentato da fonti rinnovabili) dell'impianto, cioè riconosciuto

TABELLA 1 - Evoluzione dell'obbligo relativo alla quota di energia elettrica rinnovabile

Anno d'obbligo	Quota d'obbligo (%)	Certificati verdi totali
2002	2	64.648
2003	2	69.412
2004	2	76.356
2005	2,35	85.337
2006	2,70	116.334
2007 (1)	3,05	112.000
2008 (2)	3,8	-

(1) Previsione. La riduzione della domanda di certificati verdi prevista per il 2007 è causata dall'incremento delle importazioni come rinnovabili, nonostante l'aumento della quota d'obbligo.

(2) La quota d'obbligo nel 2008 salirà al 3,8% per effetto di quanto previsto dalla Finanziaria appena approvata

Fonte: Gse.

in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa.

Si è creato quindi un mercato in cui la domanda è data dai produttori e importatori soggetti all'obbligo e l'offerta è costituita dai produttori di elettricità con impianti aventi diritto ai certificati verdi. Le transazioni possono avvenire mediante contratti bilaterali o attraverso una piattaforma di negoziazione costituita presso il Gme (Gestore del mercato elettrico).

La recente situazione di crescita dell'offerta rispetto alla domanda ha reso necessario l'aumento della quota d'obbligo. Fino a tutto il 2007 il valore del certificato verde era unico per tutte le fonti rinnovabili ed era determinato dall'incontro tra domanda e offerta (*tabella 2*), tenuto conto del valore di riferimento fissato annualmente dal Gse, che per il 2007 è stato pari a 13,749 centesimi di euro per kWh elettrico.

Le novità per il 2008

La Finanziaria 2008 ha introdotto nel sistema degli incentivi per l'energia elettrica verde, delle importanti novità per tutto il settore delle rinnovabili e in particolare per l'energia elettrica prodotta a partire dalle biomasse di origine agricola e forestale.

Per avere un quadro completo degli effetti delle innovazioni di legge, sarà necessario attendere gli esiti di alcuni provvedimenti attuativi. Ciò malgrado è possibile comunque tracciare una sintesi indicativa.

Per tutte le rinnovabili

Di seguito riportiamo le principali novità introdotte in materia di incentivazione delle energie rinnovabili per il 2008.

- il valore dell'incentivo sarà diversificato tra le diverse fonti (tabella 2 articolo 2 comma 144 legge 244/2007). Il solare fotovoltaico non è incluso, per questa fonte viene confermato uno speciale regime (conto energia);
- la durata dei nuovi certificati verdi passa a 15 anni;
- i nuovi certificati verdi corrispondono a una produzione di 1 MWh di energia;
- per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 1 megawatt viene istituito un

DAL CONTO PROPRIETÀ AL MERCATO

Come monetizzare i certificati verdi

I certificati verdi sono dei titoli (cioè dei documenti, sebbene in formato elettronico, simili ai titoli azionari) emessi dal Gestore dei servizi elettrici (Gse, società per azioni di cui il Ministero del tesoro è azionista unico, che si occupa della gestione, promozione e incentivazione delle fonti di energia rinnovabile) e assegnati a chi produce elettricità utilizzando energie rinnovabili.

In pratica il Gse apre un conto corrente virtuale (conto proprietà) intestato a ogni soggetto che produce energia da fonti rinnovabili e, per 15 anni consecutivi, riconosce un certificato verde ogni MWh elettrico prodotto con energie rinnovabili.

I certificati verdi come tutti i titoli hanno un valore e possono essere comprati e venduti su uno specifico mercato organizzato su base telematica (cioè tramite Internet) dal Gestore del mercato elettrico (Gme, società per azioni controllata dal Gse a cui è affidata la gestione economica del mercato elettrico). Si tratta di una borsa molto simile a quella dei titoli azionari dove qualcuno offre i

suoi titoli e qualcun altro è interessato ad acquistarli.

Ogni anno il Gestore dei servizi elettrici indica un prezzo di riferimento per i certificati verdi e, sulla base di tale indicazione, vengono condotte le trattative per la compravendita dei certificati verdi stessi.

In questo modo chi produce energia elettrica da fonte rinnovabile può incassare, oltre ai corrispettivi provenienti dalla vendita dell'elettricità, anche il valore del certificato verde, come sopra spiegato. Per la verità è possibile vendere i certificati anche fuori della «borsa telematica». Esistono, infatti, società che compravendono certificati verdi e altre che commerciano anche energia elettrica, disponibili ad acquistare i titoli direttamente dai possessori. Generalmente queste società acquistano i certificati verdi a un prezzo inferiore rispetto al prezzo di riferimento indicato ogni anno dal Gse; tale riduzione si aggirava tra il 3 ed il 5%, ma recentemente è stata decisamente superiore (anche fino al 10%).

Fabio Dal Seno

nuovo e più semplice meccanismo di incentivo in alternativa ai certificati verdi e attivabile su richiesta del produttore. In pratica viene fissata una tariffa omnicomprensiva (incentivo + energia elettrica prodotta) di entità variabile a seconda

della fonte utilizzata (tabella 3 articolo 2 comma 145 legge 244/2007);

- tutti gli impianti entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2008 non potranno accedere agli incentivi se avranno beneficiato di altri incentivi pubblici;

- per il periodo 2007-2012 la quota d'obbligo viene incrementata dello 0,75% all'anno;
- il prezzo di riferimento dei certificati verdi emessi direttamente dal Gse sarà fissato a partire dal 2008 dalla differenza tra il valore di 180 euro per MWh (in sede di prima applicazione) e il valore medio annuo del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica;

- a partire dal 2008 e fino al raggiungimento dell'obiettivo minimo della copertura del 25% riferito al consumo interno di energia elettrica con fonti rinnovabili, il Gse, su ri-

TABELLA 2 - Certificati verdi scambiati sul mercato organizzato dal Gme (Gestore mercato elettrico) nel 2006 (*)

Parametri	Anno di riferimento dei certificati verdi scambiati in Borsa nel 2006		
	2004	2005	2006
Scambiati	72	7.887	2.215
Controvalore totale (euro)	467.798	51.514.039	15.408.903
Prezzo minimo (euro/MW)	116,13	128,00	129,99
Prezzo massimo (euro/MW)	130,49	137,90	150
Prezzo medio (euro/MW)	129,94	130,63	139,13

(*) Valori comprensivi di Iva; un certificato verde corrisponde a 50 MWh. Nel 2006 sono stati scambiati certificati verdi erogati nel 2004, 2005 e nel 2006. Fonte: Gse.

Solo una quota dei certificati verdi è scambiata nel mercato organizzato. La gran parte segue la strada della contrattazione diretta. L'evoluzione del prezzo medio evidenzia un aumento di circa il 7% annuo nel triennio.

TABELLA 3 - Coefficiente di moltiplicazione dei certificati verdi stabiliti dalla Finanziaria 2008

Fonte	Coefficiente
Eolica per impianti di taglia superiore a 200 kW	1,00
Eolica <i>offshore</i>	1,10
Solare (1)	(1)
Geotermica	0,90
Moto ondoso e maremotrice	1,80
Idraulica	1,00
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	1,10
Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta (2)	1,80 (2)
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	0,80

(1) Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29-12-2003, n. 387. (2) Legge 222/2007: impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. Fonte: tabella 2 articolo 2 comma 144 L. 224/2007 aggiornata a quanto previsto dal Collegato alla Finanziaria.

Per le biomasse agricole ottenute da filiera corta o contratti di coltivazione il coefficiente di moltiplicazione ai fini del riconoscimento dei certificati verdi è 1,8.

chiesta del produttore, ritira i certificati verdi in scadenza nell'anno, ulteriori rispetto a quelli necessari per assolvere all'obbligo della quota minima, a un prezzo medio riconosciuto ai certificati verdi registrato nell'anno precedente dal Gestore del mercato elettrico (c.149 articolo 2 legge 244/2007). Gli effetti di questo comma si rifletteranno positivamente sul mercato dei certificati anche nel caso di una offerta superiore alla domanda.

Per le biomasse agroforestali

Attraverso un altro provvedimento di legge, il decreto «collegato» alla Finanziaria 2008, il Parlamento ha dato vita a un nuovo speciale regime di incentivi riservato agli impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse agroforestali.

Vi sono delle specifiche condizioni per avere diritto all'incentivo:

- che le biomasse e il biogas utilizzati per alimentare gli impianti derivino da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti;
- che questi prodotti siano stati ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro così come disciplinati dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo 102/2005, oppure da filiere corte, ossia quelle in cui i prodotti sono ricavati entro un raggio di 70 km dall'impianto che li utilizza per generare elettricità.

Nel caso siano rispettate le suddette

condizioni viene definita una duplice tipologia di incentivi:

- per gli impianti di potenza elettrica superiore a 1 MW la possibilità di moltiplicare per 1,8 l'energia elettrica prodotta nell'anno precedente, ai fini del riconoscimento del numero dei certificati verdi (tabella 3);
- per gli impianti di potenza non superiore a 1 MW la riforma prevede la possibilità di scegliere tra il regime di certificati verdi e una tariffa omnicomprensiva (incentivo più energia prodotta) pari a 0,30 euro per ogni kWh elettrico (tabella 4). In entrambi i casi la durata al diritto agli incentivi è di 15 anni.

Il Collegato alla Finanziaria stabilisce inoltre:

- la possibilità di cumulare gli incentivi con altri incentivi pubblici non eccedenti il 40% del costo dell'investimento;
- la necessità di definire criteri di provenienza, tracciabilità e rintracciabilità della filiera con appositi decreti ministeriali.

Impianto di biogas realizzato a Portogruaro (Venezia)

TABELLA 4 - Tariffe omnicomprensive per l'incentivazione degli impianti di potenza inferiore a 1 MW elettrico

Fonte	Entità della tariffa (centesimi di euro/kWh)
Eolica per impianti di taglia inferiore a 200 kW	30
Solare (1)	(1)
Geotermica	20
Moto ondoso e maremotrice	34
Idraulica diversa da quella del punto precedente	22
Rifiuti biodegradabili, biomasse diverse da quelle di cui al punto successivo	22
Biomasse e biogas prodotti da attività agricola, allevamento e forestale da filiera corta (2)	30 (2)
Gas di discarica e gas residuati dai processi di depurazione e biogas diversi da quelli del punto precedente	18

(1) Per gli impianti da fonte solare si applicano i provvedimenti attuativi dell'articolo 7 del decreto legislativo 29-12-2003, n. 387. (2) Legge 222/2007: impianti alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 102 del 2005 oppure di filiere corte. Fonte: tabella 3 articolo 2 comma 144 L. 224/2007.

Per le biomasse agricole ottenute da filiera corta o accordi di coltivazione la tariffa da applicare è pari a 30 centesimi di euro/kWh elettrico.

Vantaggi e questioni aperte

Va dato atto che le nuove regole introdotte rappresentano un passo avanti rispetto alle precedenti, in particolare per cinque buoni motivi:

- una specifica valorizzazione delle biomasse agroforestali, rispetto alle altre fonti da destinare alla produzione di energia elettrica;
- la promozione della filiera corta e delle intese contrattuali;
- la preferenza agli impianti di taglia medio-piccola, il sistema a tariffa omnicomprensiva con un valore che non ha eguali in Europa e la semplificazione sul modello del «conto energia» per il fotovoltaico, che evita di attivare la contrattazione sul mercato dei certificati verdi;
- la possibilità di cumulare gli incentivi previsti con le altre opportunità, prima fra tutte quelle previste dal piano di sviluppo rurale;



• l'aumento della durata dei certificati verdi a 15 anni che consente di programmare più rapidamente il tempo di ritorno dell'investimento.

Pur tuttavia è necessario evidenziare alcuni problemi che possono essere risolti con delle opportune interpretazioni e precisazioni. Vi sono inoltre delle criticità che meriterebbero una valutazione più generale circa le finalità degli incentivi e il ruolo degli imprenditori agricoli per lo sviluppo delle agrienergie.

Data di autorizzazione, una precisazione necessaria

Tra gli agricoltori che in questi ultimi mesi hanno attivato un impianto a biogas, oppure hanno semplicemente ottenuto dalle autorità preposte l'autorizzazione a realizzarlo, c'è la preoccupazione di non poter beneficiare del recente provvedimento.

Le disposizioni stabiliscono che gli incentivi siano applicati a condizione che la produzione di energia elettrica sia stata autorizzata in data successiva al 31-12-2007. Sarebbe urgente e necessaria una precisazione che definisse di quale autorizzazione si tratta, per evitare che la semplice «licenza» a costruire l'impianto possa pregiudicare gli incentivi stessi.

Vorremmo suggerire due possibili soluzioni: la prima quella di considerare come data di riferimento quella dell'ottenimento dell'agibilità dell'impianto, oppure in subordine la data della autorizzazione del Gse ad attivare il conto «on line», sul quale iniziare a contabilizzare i certificati verdi.

I tempi per la notifica all'Ue

È presumibile supporre che queste norme in tutto o in parte, dovranno essere notificate all'Ue per l'ottenimento dei necessari consensi. Purtroppo i tempi di risposta non sono sempre rapidi come sarebbe necessario e possono farne ritardare l'applicazione.

Un caso analogo è rappresentato dalla notifica dell'esenzione dall'accisa per l'olio vegetale puro a uso interno all'azienda agricola come biocarburante che, a quanto ci risulta, a oltre un anno dalla scorsa legge finanziaria non ha ancora ottenuto il via libera da Bruxelles.

Valorizzare la cogenerazione

Tutti gli impianti per la produzione dell'energia elettrica, producono quote ancora maggiori di energia termica che




FIGURA 1 - Le opportunità per le filiere agricole

Gli impianti di dimensioni ≤ 1 MW possono scegliere tra il regime dei certificati verdi che avvantaggia la filiera corta moltiplicando per 1,8 i MWh prodotti o la tariffa omnicomprensiva di 30 centesimi di euro/KWh.

molto spesso viene dissipata o scarsamente utilizzata.

Naturalmente non sempre vi sono le condizioni per una agevole distribuzione del calore o delle eventuali frigorifiche producibili, ma, in un'ottica di valorizzazione di tutta l'energia rinnovabile e perseguendo i migliori livelli di sostenibilità possibili, sarebbe quanto meno auspicabile prevedere una scala di incentivi proporzionali a quote crescenti di impiego dell'energia termica in relazione all'energia elettrica prodotta.

Premiare l'oggetto o il soggetto?

Il nuovo quadro legislativo fin qui descritto punta a promuovere il settore agrienergetico soprattutto attraverso la valorizzazione delle biomasse agroforestali. Lo stesso ministro delle politiche

agricole Paolo De Castro in più occasioni ha sottolineato che le agrienergie possono rappresentare una opportunità di crescita per le imprese agricole, affermazione largamente condivisa da tutto il mondo agricolo.

Si tratta però di valutare quali sono gli strumenti più efficaci per realizzare questo giusto obiettivo. Intese di filiera, contratti quadro e filiera corta rappresentano sicuramente una strada

importante, ma non l'unica. Il primo effetto che si coglie da questi nuovi incentivi è una rinnovata attenzione da parte del mercato energetico a reperire biomasse con le caratteristiche previste, per ottenere un maggiore incentivo possibilmente a un prezzo contenuto.

È del tutto evidente che il maggiore valore aggiunto si ottiene dalla produzione e vendita dell'energia, piuttosto che dal conferimento delle biomasse agli operatori del settore energetico. Peraltro, il mondo agricolo ha già una consolidata esperienza negli accordi interprofessionali nel settore agroindustriale.

Pur tuttavia, si tratta di intenderci sulle priorità. Il mezzo più efficace per far cogliere alle imprese agricole queste opportunità è promuovere l'impresa agrienergetica singola o associata, nella quale gli agricoltori producono e trasformano con competenza e professionalità i propri prodotti e sottoprodotti in energia da collocare sul mercato.

• **Marino Berton**

Presidente Aiel - Legnaro (Padova)
aiel@cia.it

Unità di misura utili

kW: misura la potenza assorbita o prodotta e corrisponde a 1.000 Watt: può essere elettrico (kWe) oppure termico (kWt)

MW: 1.000 kW

GW: 1.000 MW

TW: 1.000 GW

KWh: esprime l'energia prodotta nell'unità di tempo di 1 ora

Tep: equivale al potere energetico di una tonnellata di petrolio

Mtep: 1.000 tep